

DUE ORDINANZE SULLE DISCRIMINAZIONI TRA FIT E NON

## Illegittimo il vincolo dei 5 anni per i neo assunti

DI FRANCESCA DE NARDI

**E** illegittimo il vincolo quinquennale imposto ai neo assunti. Questo è quanto è stato espresso con due decreti, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, dal Tribunale di Verona (Decreto del 23/4/20) e dal Tribunale di Palmi (Decreto del 21/4/20). Nel caso oggetto delle controversie dei docenti avevano partecipato alla procedura concorsuale indetta ai sensi del ddg N. 85/2018 (dm 631/2018) per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed, immessi in ruolo giusta graduatoria, erano in servizio come docenti a tempo indeterminato. Nonostante ciò, avevano impugnato l'ordinanza ministeriale 182/2020 sulla mobilità per l'a.s. 2020/2021 dal momento che aveva previsto evidenti discriminazioni tra docenti ammessi al Fit entro il 31 agosto 2018 e docenti nominati in ruolo dopo il 31 agosto 2018.

**Più precisamente l'ordinanza attuativa del Ccnl 2020/2021 pubblicata il 23 marzo 2020** aveva previsto un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non permetteva la mobilità territoriale e professionale per 4 anni successivi alla assunzione: per tutti i docenti neo immessi in ruolo l'1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (Ddg 85/2018); per tutti i docenti neo immessi in ruolo l'1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (Ddg 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del dm 631/2018. Quindi, per i docenti immessi in ruolo ex dm631/2018 (cd. Fit) successivamente al 1 settembre 2019, era previsto l'obbligo di permanenza quinquennale sulla sede, a differenza di coloro che, pur avendo partecipato alla medesima procedura concorsuale, erano stati immessi in ruolo precedentemente, ma le cui graduatorie erano state pubblicate in data successiva al 31/8/019.

Tale vincolo riguardava anche i ricorrenti. Entrambi i Tribunali accolgono i ricorsi e ordinano all'amministrazione scolastica di consentire ai docenti la partecipazione alla procedura di mobilità. Non può, infatti, che essere ritenuta illegittima la discriminazione introdotta dalla legge 145 del dicembre 2018.

© Riproduzione riservata

